



## COMUNE DI PORTOGRUARO

Regolamento per la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 28.04.2016

### **Art. 1 – Reclamo e mediazione**

1. Per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, dell'art. 17-bis del D.lgs. n° 546/1992 come modificato dal d.lgs. n° 156/2015.

### **Art. 2 – Valore della lite**

1. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.

### **Art. 3 - Procedibilità del ricorso**

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve essere conclusa la procedura stessa.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Se la commissione tributaria rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia l'udienza di trattazione per consentire lo svolgimento della procedura di reclamo.

### **Art. 4 – Soggetto competente a decidere**

1. Competente a decidere sul reclamo è il funzionario responsabile del tributo.
2. Gli atti impugnabili indicano il nominativo dell'istruttore dell'atto, il nominativo del responsabile del procedimento e il nominativo del funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
3. Per specifiche tipologie di atti il funzionario responsabile del tributo può richiedere il parere dei Dirigenti dell'Ente coinvolti per materia nella procedura di reclamo –mediazione .
4. In ogni caso l'atto conclusivo del procedimento di reclamo - mediazione è adottato e sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 5 - Valutazione**

1. Il soggetto di cui all'art. 4 adotta le seguenti determinazioni:
  - a) accoglie totalmente il reclamo o la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
  - b) formula d'ufficio una propria proposta di mediazione avuto riguardo:
    - all'eventuale incertezza delle questioni controverse ;

- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa .

c) definisce la proposta di mediazione formulata dall'istante o d'ufficio mediante la sottoscrizione di un accordo;

d) rigetta con provvedimento motivato il reclamo e la proposta di mediazione ed espone le ragioni della mancata proposta di mediazione d'ufficio.

2. Il contribuente può essere invitato a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocato ad un incontro anche su propria istanza.

#### **Art. 6 - Perfezionamento della mediazione**

1. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

2. Se la controversia ha ad oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con le modalità e i termini di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

#### **Art. 7 – Rateazione**

1. Il soggetto decidente può accordare la rateazione del pagamento delle somme dovute, considerata la situazione economica del contribuente e l'entità delle somme richieste, in un massimo di dodici rate mensili.

2. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale.

3. Il contribuente fa pervenire all'Ufficio le ricevute di pagamento rateale. Dopo il pagamento della somma dovuta o della prima rata l'Ufficio rilascia copia dell'accordo sottoscritto tra le parti.

4. In caso di mancato pagamento si procede alla riscossione coattiva della somma residua.

#### **Art. 8 - Effetti**

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

2. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso.

3. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

#### **Art. 9 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disposto si rinvia alla disciplina esistente in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche che dovessero intervenire ad opera di norme imperative.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2016.